

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2024, n. 209.

Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici» e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, il quale prevede che «Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo»;

VISTA la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

VISTA la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

RITENUTA la necessità di avvalersi della facoltà prevista dal citato articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2024;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 3 dicembre 2024;

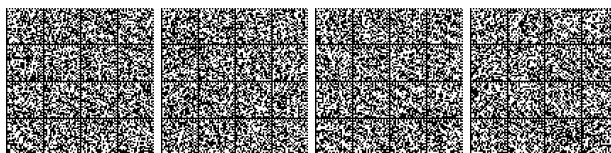
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale del 27 novembre 2024;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, del lavoro e delle politiche sociali e della cultura;

E M A N A
il seguente decreto legislativo



ART. 1**(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le modalità previste dall'articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater».

ART. 2**(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.»;

c) al comma 3, le parole «Gli operatori economici» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici»;

d) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformità all'allegato I.01».

ART. 3**(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «senza applicare le disposizioni del codice» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità previste per gli affidamenti di cui al Libro II, Parte I».

ART. 4**(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.».

ART. 5

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «gli enti concedenti» sono inserite le seguenti: «procedono alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara e»;
- b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
- «3-bis. L'allegato I.3 indica il termine massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire.».

ART. 6

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti,» sono inserite le seguenti: «il contratto può essere stipulato anche»;
- b) al comma 3, all'alinea, la parola: «trentacinque» è sostituita dalla seguente: «trentadue» e, alla lettera d), le parole: «, ai sensi dell'articolo 55, comma 2» sono soppresse.

ART. 7

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti».

ART. 8

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «riguardano anche gli affidamenti diretti a società» sono sostituite dalle seguenti: «riguardano anche, in funzione degli obiettivi di trasparenza di cui all'articolo 28, gli affidamenti a società»;</

- b) al comma 7, le parole: «l'ANAC effettua» sono sostituite dalle seguenti: «l'ANAC o le stazioni appaltanti effettuano».

ART. 9

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Alle regole e agli obblighi di interoperabilità, previsti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, non possono essere opposte le disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.».

ART. 10

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base dei criteri di cui al comma 2, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.»;

- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto degli standard internazionali di settore, sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare la conformità delle suddette piattaforme all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, nonché della sicurezza delle informazioni.»;

- c) al comma 3, dopo le parole: «rilasciata dall'AGID» sono inserite le seguenti: «alle piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 2».

ART. 11

(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché

dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.».

ART. 12

(Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi diversi dal comma 2, l'amministrazione procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Ai fini di cui al presente articolo, per le opere di competenza statale, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche può agire quale amministrazione procedente, previa stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con una pubblica amministrazione, quando non è tenuto all'espressione di un parere ai sensi dei commi 4 e 5.»;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: «La stazione appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «L'amministrazione procedente, la stazione appaltante»;

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «La stazione appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «L'amministrazione procedente, la stazione appaltante»;

d) al comma 6, le parole: «la stazione appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione procedente, la stazione appaltante»;

e) al comma 7, le parole: «la stazione appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione procedente, la stazione appaltante»;

f) al comma 11, dopo le parole: «amministrazioni diverse» sono inserite le seguenti: «dall'amministrazione procedente,».

ART. 13

(Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nel documento di economia e finanza» sono sostituite dalle seguenti: «nel documento di programmazione, aggiornato, di norma, con

b) al comma 9, dopo le parole: «Comitato di coordinamento» sono inserite le seguenti: «presieduto da un Prefetto,»;

c) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-bis Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le modalità di funzionamento e la composizione del Comitato di cui al comma 9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 21 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2017, n. 81.».

ART. 14

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «redatto dal coordinatore dei flussi informativi di cui all'articolo 1, comma 3, dell'allegato I.9»;

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, per i contratti pubblici di lavori la verifica preventiva dell'interesse archeologico, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8.»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato I.7. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.»;

d) al comma 6:

1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui all'articolo 43»;

2) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

«g-bis) nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, recepisce i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello pro

«8-bis. In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.»;

g) al comma 13:

1) al primo periodo, la parola: «costo» è sostituita dalle seguenti: «costo medio» e dopo le parole: «datori di lavoro comparativamente più rappresentative,» sono inserite le seguenti: «tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese,»;

2) al secondo periodo, la parola: «costo» è sostituita dalle seguenti: «costo medio»;

3) al terzo periodo, le parole: «prezzari predisposti» sono sostituite dalle seguenti: «prezzari aggiornati predisposti annualmente» e le parole: «sono autorizzati a non applicare quelli regionali» sono sostituite dalle seguenti: «sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali»;

h) al comma 15, il secondo periodo è soppresso;

i) dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:

«15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;

b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all'articolo 54, comma 1, terzo periodo.

15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera

a) al comma 1:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;

2) al secondo periodo, la parola: «uso» è sostituita dalla seguente: «adozione»;

b) al comma 4:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i criteri per garantire uniformità di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici;»;

3) alla lettera f), la parola: «uso» è sostituita dalla seguente: «adozione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «delle costruzioni».

ART. 16

(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole «dai dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal proprio personale»;

2) al terzo periodo, le parole «dai propri dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal proprio personale»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso

Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.»;

c) al comma 7, lettera a), le parole «dei dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «del personale»;

d) al comma 8, primo periodo le parole «ai dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «al personale».

ART. 17

(Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.».

ART. 18

(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 50, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e).».

ART. 19

(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.».

ART. 20

(Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la lettera n) sono inserite le seguenti:
«n-bis) concernenti gli acquisti:
 - 1) di munizioni forzate, ai fini dell'obbligatoria prova delle armi

- 3) di ricambi afferenti alle attrezzature di cui al numero 2);
n-ter) concernenti i servizi di manutenzione afferenti alle attrezzature di cui alla lettera n-bis), numero 2);».

ART. 21

(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a:

- a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11.»;

- b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate.»;

- c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale».

ART. 22

(Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

«Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi.»

«5-bis. Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.».

ART. 23

(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «riferite alle prestazioni oggetto del contratto»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

- a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
- b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.»;

d) al comma 3:

1) all'alinea, le parole: «elaborati dall'ISTAT» sono soppresse;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.»;

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

4-ter. In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.

4-quater. L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.».

ART. 24

(Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la parola: «quelle» è soppressa e le parole: «dei suddetti operatori economici» sono soppresse;
- b) il comma 2 è abrogato;
- c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese.»;

- d) al comma 4, il primo periodo è soppresso;
- e) il comma 5 è abrogato.

ART. 25

(Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

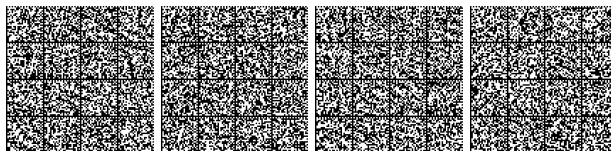
inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.»;

- b) al comma 2, le parole: «le procedure» sono sostituite dalle seguenti: «le gare»;
- c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «per ottenere la qualificazione e disciplina» sono inserite le seguenti: «gli incentivi, nonché»;
- d) al comma 4, le parole: «nonché per il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per disciplinare il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza»;
- e) al comma 5, all'alinea, le parole: «del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 63» sono soppresse;
- f) al comma 6:
- 1) alla lettera a), dopo le parole: «ricorrendo a una» sono inserite le seguenti: «stazione appaltante o»;
- 2) alla lettera b), le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1» sono soppresse;
- 3) alla lettera c), le parole: «affidamenti per servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «affidamenti di appalti di servizi e forniture»;
- 4) alla lettera f), le parole: «delle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «delle lettere c) e d)»;
- 5) alla lettera g), la parola: «affidante» è sostituita dalla seguente: «affidataria»;
- g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
- «6-bis. Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1.»;
- h) al comma 7, l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai requisiti di qualificazioni posseduti, le centrali di committenza.»;
- i) al comma 9, le parole: «altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza» sono sostituite dalle seguenti: «apposita convenzione»;
- l) al comma 15, le parole: «del principio di buon andamento dell'azione amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «del principio del risultato»;
- m) al comma 17, al primo periodo, dopo le parole: «dagli articoli da 146 a 152» sono inserite le seguenti: «, nonché gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice»;
- n) al comma 18, le parole: «La progettazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la progettazione.».

ART. 26

(Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 2, all'alinea, le parole: «e l'affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «, l'affidamento e l'esecuzione»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l'affidamento di lavori oppure per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture o, alle condizioni indicate nell'Allegato II.4, per la sola esecuzione di lavori o di servizi e forniture.»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Le stazioni appaltanti qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione.»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'allegato II.4.»;

e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. In relazione al comma 7, lettera b), e alla formazione del personale propedeutico alla qualificazione per l'esecuzione, la Scuola nazionale dell'amministrazione definisce i requisiti e le modalità per l'accreditamento dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.».

ART. 27

(Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d)» e le parole: «dal consorzio esecutore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla consorziata esecutrice»;

d) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: «tramite i consorziati indicati» sono sostituite dalle seguenti: «tramite le consorziate indicate»;

2) al secondo periodo, le parole: «ai propri consorziati» sono sostituite dalle seguenti: «alle proprie consorziate»;

3) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.»;

4) al quarto periodo, le parole: «del consorzio designato» sono sostituite dalle seguenti: «delle consorziate designate»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.»;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.».

ART. 28

(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 70, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il bando non preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività».

ART. 29

(Accordo di collaborazione)

1. Dopo l'articolo 82 del decreto

eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.».

ART. 32

(Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: «regolamento di cui al sesto periodo del comma 4», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b)»;
 - b) al comma 11, primo periodo, le parole: «maturato nel triennio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti» e, al terzo periodo, le parole: «nel precedente triennio» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi dieci anni».

ART. 33

(Modifiche all'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'alinea è sostituito dal seguente: «1. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 20.658.000, oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi:»;
 - b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per verificare la capacità economico-finanziaria dell'operatore economico: in tal caso quest'ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto;».

ART. 34

(Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4, le parole: «o dall'ANAC» sono soppresse;
 - b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto

entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.».

ART. 35

(Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.»;

b) al comma 8:

1) al terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente»;

2) al quarto periodo, le parole: «e secondo» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo e terzo».

ART. 36

(Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali,» sono sostituite dalle seguenti: «criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale,»;

b) al comma 7:

1) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Negli appalti di forniture o negli appalti misti che contengano elementi di un appalto di fornitura, i bandi di gara, gli avvisi, gli inviti possono prevedere criteri premiali atti a favorire la fornitura di prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra»;

2) al quarto periodo, le parole: «Le disposizioni di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni

1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'articolo 109 è abrogato.

ART. 38

(Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 110, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla lettera b), le parole: «agli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «ai costi».

ART. 39

(Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le stazioni appaltanti che hanno sottoscritto un contratto pubblico o un accordo quadro relativo ad un bando o un avviso pubblicato ai sensi degli articoli 84 e 85 inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione dei medesimi articoli 84 e 85, conforme all'allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto o dell'accordo quadro.».

ART. 40

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori:

- a) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti;

- b) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità.»;

con le modalità previste dal codice. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'allegato II.14.

4-ter. Il collaudatore o la commissione di collaudo, per lavori di particolare complessità, in qualsiasi momento, può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa in possesso di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo. Il membro o i componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal collaudatore o dal presidente della commissione. Gli oneri della segreteria sono a carico del collaudatore o dei membri della commissione di collaudo e vengono liquidati con le modalità di cui all'articolo 29-bis. dell'allegato II.14.»;

c) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «le stazioni appaltanti» sono inserite le seguenti: «gli enti concedenti»;

d) al comma 6:

1) alla lettera a), le parole: «e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, a quelli in quiescenza nella regione o nelle regioni dove è stata svolta l'attività di servizio» sono soppresse;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello stato in quiescenza che a qualsiasi titolo siano intervenuti in fase di aggiudicazione o di esecuzione del contratto oggetto del collaudo o che abbiano altri motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16;»;

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio o in trattamento di quiescenza per i quali sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16;»;

e) al comma 11, secondo periodo, le parole: «Tali spese» sono sostituite dalle seguenti: «Le spese relative alle verifiche tecniche obbligatorie».

ART. 41

(Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il quarto periodo, sono inseriti i seguenti: «I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.»

«2-bis. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.»;

c) al comma 8, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

d) al comma 12:

il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.»;

e) al comma 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto.»;

f) al comma 20, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.».

ART. 42

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:

- 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incid

«7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;

c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.»;

c) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.».

ART. 43

(Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 123, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «nell'allegato II.14» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11 dell'allegato II.14.».

ART. 44

(Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il primo, secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. Nei documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Nel caso di appalti di lavori, l'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero contratto, è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo

giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.».

ART. 45

(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.»;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di premialità anche in caso di appalti di servizi e forniture, ove compatibile con l'oggetto dell'appalto. In tal caso, la stazione appaltante determina, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, i criteri per il riconoscimento del premio di accelerazione e per la determinazione del relativo ammontare.».

ART. 46

(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. All'esecuzione dei contratti nei settori della difesa e della sicurezza non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 2, quinto periodo.».

1. All'articolo 141 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) dopo la lettera g), è inserita la seguente: «g-bis) nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, l'articolo 106;»;

2) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) nell'ambito del Libro II, Parte VI, gli articoli 113, 116, 117, 119, 120, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, 122 e 125;»;

3) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) nell'ambito del Libro V, Parte I, Titolo II, gli articoli da 215 a 219.»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 135.»;

c) al comma 4, la lettera a) è soppressa.

ART. 48

(Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 147 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Sono esclusi dalla applicazione del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività di cui al comma 1.».

ART. 49

(Modifiche all'articolo 162 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 162, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «Ai sensi dell'articolo 141, comma 4, lettera a), le stazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le stazioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un'altra stazione appaltante o ente concedente o da altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.».

ART. 50

1. All'articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «appalto di forniture» sono inserite le seguenti: «o di un appalto misto che contenga elementi di un appalto di fornitura»;
- b) al secondo periodo, le parole: «la relativa documentazione» sono sostituite dalle seguenti «una relazione corredata della relativa documentazione»;
- c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La relazione di cui al secondo periodo è allegata al provvedimento di aggiudicazione.».

ART. 52

(Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 172, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «dell'articolo 76» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 158».

ART. 53

(Modifiche all'articolo 174 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 174, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «le figure della concessione,» sono inserite le seguenti: «anche nelle forme della finanza di progetto,».

ART. 54

(Modifiche all'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, richiedono parere non vincolante ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), inviando contestualmente la documentazione anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il Nars, previa acquisizione delle valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che devono essere espresse entro 25 giorni dalla richiesta, si pronuncia entro i successivi 20 giorni. Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, è tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata. Il suddetto parere deve essere chiesto prima della pubblicazione del bando di gara

- sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza.»;
- b) il comma 4 è soppresso;
- c) al comma 7, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) dopo le parole: «Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica» è inserita la seguente: «(DIPE)»;
 - 2) dopo le parole: «sui contratti stipulati» sono inserite le seguenti: «che prevedono la realizzazione di opere o lavori, quale condizione di efficacia»;
- d) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
- «9-bis. Il DIPE, di concerto con l'ANAC e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, approva contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato, con riferimento ai contratti di cui alle Parti II, III, IV e V del presente Libro.».

ART. 55

(Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, è quello che deriva da fattori esterni, non soggetti al controllo delle parti. Non rilevano i rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a causa di forza maggiore.».

ART. 56

(Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, per le quali non sia già prevista l'espressione del parere del CIPESS, la revisione è subordinata al previo parere non vincolante del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'ente concedente sottoporre la revisione al previo parere del NARS. Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, è tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata.».

ART. 57

(Sostituzione dell'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. L'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è sostituito dal seguente:
- «Art. 193 - (Procedura di affidamento) - 1. L'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto

ovvero del proponente, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo.

13. In relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l'ente concedente può prevedere criteri di aggiudicazione premiali, volti a valorizzare l'apporto di ciascuna offerta agli obiettivi di innovazione, sviluppo e digitalizzazione.

14. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di cui ai commi 3, 4 e 16, ferma restando la loro autonomia decisionale.

15. Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione, rinnovabile annualmente, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

16. L'ente concedente può, mediante avviso pubblico, sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, interventi inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175, comma 1, tramite la presentazione, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, di proposte redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3. Gli operatori economici interessati a rispondere all'avviso possono richiedere all'ente concedente di fornire integrazioni documentali per una migliore formulazione delle proposte. Le eventuali integrazioni documentali predisposte dall'ente concedente sono trasmesse all'operatore economico e sono rese disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.

17. L'ente concedente valuta le proposte presentate ai sensi del comma 16 e pone a base di gara il progetto di fattibilità selezionato, unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa una sintesi del piano economico finanziario, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8. La procedura di gara si svolge in conformità ai commi 10, 11, 12 e 13. Il soggetto aggiudicatario presta le garanzie di cui al comma 15.».

ART. 58

(Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'Autorità di regolazione del settore» sono sost

a) al comma 1, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'Autorità di regolazione del settore» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»;

b) al comma 2, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

ART. 60

(Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

ART. 61

(Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 209, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso Articolo 121, comma 1, le parole: «nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana», ovunque ricorrano, sono soppresse;

b) al capoverso Articolo 121, comma 6, le parole: «nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana», ovunque ricorrano, sono soppresse.

ART. 62

(Modifiche all'articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione»;

b) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i lavori diretti alla realizzazione

ART. 63**(Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 216 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio. Se le parti convengono altresì che le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile, è preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.»;
 - b) al comma 2, è premesso il seguente periodo: «L'acquisizione del parere è obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale.»;
 - c) la rubrica è così modificata: «Pareri e determinazioni obbligatorie».

ART. 64**(Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 217, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando l'acquisizione del parere o della determinazione non è obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto. La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori.»;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Se le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, escludono che la determinazione possa valere come lodo contrattuale, la stessa, anche se facoltativa, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215.»;
 - c) la rubrica è così modificata: «Determinazioni facoltative».

ART. 65**(Modifiche all'articolo 219 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 219 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio è sciolto con l'adozione della relativa pronuncia.».

ART. 66

(Modifiche all'articolo 221 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 221, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

ART. 67

(Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 7, il secondo periodo è soppresso;
 - b) al comma 10, le parole: «rilevanti per l'attribuzione della reputazione dell'impresa di cui all'articolo 109, o» sono soppresse.

ART. 68

(Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 223, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «progetti di fattibilità e definitivi» sono sostituite dalle seguenti: «progetti di fattibilità tecnico ed economica».

ART. 69

(Modifiche all'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'allegato II.18 in merito alla progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 226-bis, comma 2, lettera gg), ai soli fini di cui all'articolo 19, comma 2 del medesimo allegato II.18, la direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale possono comprendere, in luogo di un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica di lavori pubblici e di specifiche competenze coerenti con l'intervento.»;
<

ART. 70**(Inserimento dell'articolo 225-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo l'articolo 225 è inserito il seguente:

«Art. 225-bis. - (Ulteriori disposizioni transitorie)

1. Il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, sulla certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale è adottato dall'AGID, di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 43 sull'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7.

3. Le disposizioni dell'articolo 67, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 193, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione, non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto in corso alla medesima data. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato.

5. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all'allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data, ad eccezione di quelli relativi ai contratti di servizi e forniture già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

ART. 71**(Modifica dell'articolo 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023,

ART. 72**(Razionalizzazione della disciplina degli allegati e conseguenti disposizioni di coordinamento)**

1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo l'articolo 226 è inserito il seguente:

«Art. 226-bis. - (Disposizioni di semplificazione normativa) - 1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati:

- a) I.3 - Termini delle procedure di appalto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione;
- b) II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati:

- a) I.01 – Contratti collettivi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro;
- b) I.2 - Attività del RUP, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata;
- d) I.6 - Dibattito pubblico obbligatorio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura;
- e) I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- f) I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- g) I.9 – Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- h) I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- i) I.11 - Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- l) I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;



- m) I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzi regionali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- n) II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC;
- o) II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC;
- p) II.2-bis - Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- q) II.3 - Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità delegata per le pari opportunità e per le disabilità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- r) II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
- s) II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- t) II.6 - Informazioni in avvisi e bandi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- u) II.6-bis - Accordo di collaborazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- v) II.7 - Caratteristiche relative alla pubblicazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- z) II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- aa) II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- bb) II.11 - Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato;
- cc) II.13 - Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei;
- dd) II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;



- i) all'articolo 47, comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
- l) all'articolo 50, il comma 3 è abrogato;
- m) all'articolo 54, il comma 3 è abrogato;
- n) all'articolo 61, il comma 5 è abrogato;
- o) all'articolo 62, comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;
- p) all'articolo 70, comma 3, lettera a), numero 4), l'ultimo periodo è soppresso;
- q) all'articolo 71, il comma 5 è abrogato;
- r) all'articolo 84, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
- s) all'articolo 89, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
- t) all'articolo 100:
 - 1) al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;
 - 2) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
- u) all'articolo 105, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
- v) all'articolo 106, comma 8, l'ultimo periodo è soppresso;
- w) all'articolo 114, comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;
- z) all'articolo 116, comma 11, il quarto periodo è soppresso;
- aa) all'articolo 120, comma 14, terzo periodo è soppresso;
- bb) all'articolo 131, comma 6, l'ultimo periodo è soppresso;
- cc) all'articolo 133, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
- dd) all'articolo 135, il comma 3 è abrogato;
- ee) all'articolo 136, comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
- ff) all'articolo 182, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
- gg) all'articolo 213, comma 15, l'ultimo periodo è soppresso;
- ll) all'articolo 215, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
- mm) all'articolo 221, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.

ART. 73

(Inserimento dell'allegato I.01 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

1. All'Allegato I.1 "Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, premettere il seguente:

"Allegato I.01 Contratti collettivi

(Articolo 11, commi 2 e

4)

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Allegato disciplina i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, del contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera preval

